"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AULE PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO SALVATORE VENUTA, COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG 9448831DFF - CUP F62E20000020006"

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO

Sommario TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI5 Art. 13 – Termini di pagamento......9

CONTRATTO D'APPALTO

trae la Società, con sede legale, codice fiscalee partita IVA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AULE PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO SALVATORE V COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO L'anno duemilaventidue, il giorno _ () del mese di, a TRA , in qualità di Presidente e Legale rappresentante di, di seguito nel presente atto denominato "Stazione Appaltante"; E	_
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AULE PRESSO IL CAMPUS UNIVERSITARIO SALVATORE V COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO L'anno duemilaventidue, il giorno _ () del mese di, a TRA , in qualità di Presidente e Legale rappresentante di, di seguito nel presente atto denominato "Stazione Appaltante"; E	;
COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO L'anno duemilaventidue, il giorno _ () del mese di, a TRA , in qualità di Presidente e Legale rappresentante di, di seguito nel presente atto denominato "Stazione Appaltante"; E	
TRA, in qualità di Presidente e Legale rappresentante di, di seguito nel presente atto denominato "Stazione Appaltante"; E	
, in qualità di Presidente e Legale rappresentante di , di seguito nel presente atto denominato "Stazione Appaltante"; 	
, di seguito nel presente atto denominato "Stazione Appaltante"; E	
, di seguito nel presente atto denominato "Stazione Appaltante"; E	
, nato, in qualità di della Società, via, Via	
Società, con sede legale in, Via	
codice fiscale	
e partita IVA, e c	ii
seguito denominato "Appaltatore";	
PREMESSO CHE	
a) con provvedimento n ;	
b);	
c);	
d);	
e);	

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue, ai sensi del D.lgs 50/2016 e smi:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto

- 1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
 - servizio tecnico di progettazione esecutiva, redatto sul progetto definitivo posto a base di gara, secondo le modalità ed i termini di cui al CSA (Parte Seconda);
 - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - esecuzione dei lavori;

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione ed esecuzione delle opere, come previsto dal DPR 207/2010. L'Appaltatore eseguirà alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

- 2. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9448831DFF
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: F62E20000020006

Art. 2 – Ammontare del contratto e clausola di revisione prezzi 1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro)
di cui: a) euro € per lavori al netto degli oneri della sicurezza; b) euro € per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; c) euro € quale corrispettivo per la progettazione. 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali. 3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi del D. Lgs 50/2016 e comprende tutte le migliorie proposte dall'Appaltatore in
sede di gara e accettate dalla Stazione Appaltante riportate nell'allegato, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, fatto salvo quanto previsto dal presente contratto e dal CSA in tema di revisione prezzi.
4. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lettera a), e dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito in L. n. 25/2022, la stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi compresi nell'Elenco prezzi contrattuali a seguito di aggiornamenti del Prezzario della Regione che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di stipula del contratto. Qualora l'aggiornamento del prezzario intervenga pertanto in corso di esecuzione dell'appalto, si prevede fin d'ora la possibilità di applicare il prezzario aggiornato per le opere contabilizzate per le quali non sia stato ancora emesso il relativo certificato di pagamento, nonché per quelle ancora da eseguire, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria. I maggiori oneri eventualmente derivanti troveranno allocazione nell'importo specifico stabilito nel Quadro Tecnico Economico dell'intervento relativamente all'esecuzione lavori, per l'importo indicato nella voce imprevisti.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati ai sensi del CSA.
Art. 3 — Condizioni generali di contratto 1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 2. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni
indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore.
Art. 4 — Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di, all'indirizzo, presso
2. Ai sensi dell'Art. 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento.
3. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i signor autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diversi da quelli di cui al comma 3, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso
5. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza

sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

comunicazione.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione delle prestazioni

Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'Appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi del D.M. 07.03.2018 n. 49, che dovrà avvenire secondo le modalità ed i termini di cui al CSA;
 La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista _______ qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni

deve pervenire alla Stazione Appaltante entro ______ giorni naturali e consecutivi o entro il termine più breve derivante dal cronoprogramma presentato in fase di gara dall'Appaltatore, decorrenti dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1;

- 3. Entro ______ giorni naturali e consecutivi o entro il termine più breve derivante dal cronoprogramma presentato in fase di gara dall'Appaltatore decorrenti dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1 l'Appaltatore deve intavolare il confronto con gli enti. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Appaltatore dovrà altresì presentare agli enti la documentazione di progetto necessaria all'ottenimento dei permessi.
- 4. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti competenti, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione da parte della Stazione Appaltante, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative all'approvazione del progetto.
- 5. A seguito del coinvolgimento degli Enti competenti e del Verificatore e/o di eventuali indicazioni della Stazione Appaltante il progetto dovrà inoltre recepire ogni nota e/o richiesta di integrazione entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi o entro il termine più breve derivante dal cronoprogramma presentato in fase di gara dall'Appaltatore decorrente dalla loro notifica, a seguito dei quali, con il supporto del progettista, la Stazione Appaltante provvederà alla comunicazione di avvio attività all'amministrazione comunale.
- 6. La Stazione Appaltante, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto esecutivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.
- 7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in ______ giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 8. L'Appaltatore si obbliga al rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo dei lavori che dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante la quale potrà chiederne la modifica per esigenze organizzative o legate al regolare funzionamento delle varie attività della Stazione Appaltante.
- 9. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto può essere risolto per inadempimento dell'Appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione dei progetti, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
- 10. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso l'RSPP della Stazione Appaltante;
 - b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto:
 - d) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
- 11. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
- 12. Nel caso di risoluzione del contratto è applicata la penale contrattuale per tutto il periodo di ritardo e fino alla comunicazione di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 6 - Penali per i ritardi

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale (corrispondente a euro uno e centesimi zero ogni mille), con limite massimo raggiungibile pari al 10% dell'ammontare del contratto, fatto salvo il diritto di risarcimento del maggior danno.
- 2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
- 3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
- 4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, , e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale
- 5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la normativa in materia di risoluzione del contratto.
- 6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 107 D.lqs. 50/2016.
- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- 3. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.
- 4. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 5. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- 6. L'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le eventuali prescrizioni e/o indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, con particolare riferimento agli orari previsti per l'esecuzione dei lavori, le movimentazioni dei materiali da e verso il cantiere, la formazione di polvere o sporcizia, le intercettazioni impiantistiche (da valutare e concordare preventivamente con la struttura tecnica della Stazione Appaltante) e la formazione dell'area di cantiere, in modo da non ostacolare il regolare funzionamento dell'attività, osservando ogni cautela ed attenzione necessaria per ridurre al minimo il disagio per gli operatori della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori o eventualmente anche direttamente, potrà ordinare delle sospensioni dei lavori o individuare la necessità di operare nelle giornate festive e prefestive per necessità organizzative volte a salvaguardare la continuità della propria attività. Tali sospensioni e/o modifiche delle giornate di accesso all'area di cantiere sono da considerarsi legittime e non danno diritto all'Appaltatore di avanzare alcuna richiesta di risarcimenti, rimborsi, indennizzi, purché la durata complessiva delle stesse non superi il periodo di 30 giorni. La Stazione Appaltante potrà inoltre ordinare delle interruzioni di parte o di tutte le lavorazioni per esigenze di coordinamento con l'attività sanitaria. Tali interruzioni non daranno diritto all'Appaltatore di avanzare alcuna richiesta di risarcimenti, rimborsi, indennizzi, purché la durata complessiva delle stesse unita agli eventuali periodi di sospensione non superi il periodo di 40 giorni.
- 7. Gli oneri derivanti dal coordinamento con l'attività della Stazione Appaltante sono a carico dell'Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente atto dichiara di averne tenuto conto in fase di formulazione dell'offerta. Viene fatto obbligo all'Appaltatore, di essere sempre reperibile, e disponibile all'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o natura, anche nei periodi di ferie e festivi senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo contrattuale.
- 8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente art. si applica quanto previsto in materia di sospensioni e proroghe dalla

normativa dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lqs. n. 50/2016, in materia di lavori pubblici e dal D.M. n. 49/2018.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
- a) l'impianto, la manutenzione la pulizia e l'illuminazione delle aree di cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- i) l'esecuzione, presso gli Istituti/laboratori autorizzati, di tutte le prove previste a contratto o ordinate dalla D.L., sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, la restituzione dei risultati;
- I) la custodia e la conservazione delle opere diurna/ notturna anche dei materiali approvvigionati e la piena responsabilità in caso di furti, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 26 del presente Contratto.
- 7. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori (esemplificativamente: Comune, consorzi, privati, gestori di servizi a rete e ogni altro eventuale soggetto o Ente coinvolto), tutti i permessi necessari ad eseguire i lavori stessi, ivi comprese le richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico e/o privato.
- 8. Gli oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure e cautele necessarie alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle lavorazioni effettuate in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in termini di Criteri Minimi Ambientali.

Art. 9 – Contabilità dei lavori

- 1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
- 3. Trovano applicazione le previsioni del CSA.
- 4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10 - Invariabilità del corrispettivo

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile, fatte salve diverse disposizioni Ministeriali in riferimento all'aumento dei prezzi delle materie prime.
- 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 106 del Codice dei contratti.
- 3. I prezzi unitari a base di gara ribassati in base all'offerta dell'aggiudicatario, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lo stesso vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

Art. 11 - Variazioni del progetto e dei lavori

- 1. Trova applicazione la disciplina di cui al CSA.
- 2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016.
- 3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite in assenza di approvazione della Stazione Appaltante ai sensi di legge e senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
- 4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 26, qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8, comma 7, D.M. n. 49/2018.
- 6. L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Art. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

- 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs.: n. 50/2016 è calcolato un acconto pari al 20% dell'importo dei lavori da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
- 2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, dopo averla approvata, con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato speciale d'appalto.
- 3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dall'art. 17 de Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5-bis D.lgs 50/2016 e dell'importo delle rate di acconto precedenti.
- 4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi degli artt. 30 e 105 del Codice dei contratti, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
- 5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
- 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- 7. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136 del 2010:
- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 136 del 2010;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente art. devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 13 - Termini di pagamento

1. I pagamenti sono effettuati secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 113-bis D.lgs 50/2016.

Art. 14 – Regole esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

- 1. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- 4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
- 5. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Capitolato speciale e dell'art. 102 del Codice dei contratti.

Art. 15 – Attività di pianificazione, controllo e reportistica

Dovranno essere assicurate le attività di pianificazione, controllo e reportistica definite nel CSA, sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione dei lavori, garantendo gli standard minimi descritti.

Tali attività devono essere considerate incluse nelle proprie obbligazioni e nei costi.

Art. 16 – Risoluzione e recesso del contratto

- 1. E' prevista la risoluzione del contratto nei casi disciplinati dal presente contratto, dall'art. 33 e dalle ulteriori disposizioni specifiche del Capitolato speciale d'appalto, nonchè dall'art. 108 d.lgs. n. 50 del 2016.
- La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- La risoluzione in danno all'Appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.
- 2. Il recesso è disciplinato dal CSA e dall'art. 109 Codice dei contratti.

Art. 17 - Controversie

- 1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.
- 2. Per la definizione di tutte le controversie, ivi comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi del comma 1, si deve ricorrere alla decisione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso il Foro del Tribunale di Catanzaro.
- 3. La procedura di cui al comma 1 è esperibile, previo accordo fra le parti, anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 18 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

- 1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

- 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente art. la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli artt. 30 e 105 del Codice dei contratti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- 5. Ai sensi dall'art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data

Art. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

- 1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:
- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
- 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- 3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 20 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

- 1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, come da dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio resa dalla Impresa in data ________.
- 2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 21 - Subappalto

- 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
- 3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e delle indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 22 - Garanzie definitive e garanzia di prodotto

	•	•						
1. A garanzia degli ir	npegni assunti con il	presente contratto o previsti ne	gli atti da que	esto richiamati,	l'Appaltator	e ha presta	to ap	posita
cauzione definitiva	mediante	numero		in data		rilas	ciata	dalla
società/dall'istituto		agenzia/fili	iale di		per	l'importo	di	euro
	pari al 10 per cento	dell'importo del presente contra	tto.					

- 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
- 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- 5. Trova applicazione la disciplina di cui al CSA.

Δrt.	23	-0)hhli	ahi	assicu	rativi
AI C.		_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	9111	ussicu	

1. Ai sensi, degli artt. 103 e 104 del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia pe quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro euro), ripartito come indicato all'art. 18 de Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro
5. L'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:
a) una polizza CAR (Contractor's All Risks) come previsto dal D.lgs. 50/2016 che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corse dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni c esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 19 gennaio 2018, n. 31 e dovrà coprire:
Alla Sezione A "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione": - I danni alle opere oggetto dell'Appalto per una somma assicurata pari al valore di aggiudicazione dell'Appalto medesimo, comprensiva degli oneri relativi alla sicurezza;
- I danni alle opere preesistenti per una somma assicurata non inferiore a €; - I costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a €;
- La polizza dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche i danni derivanti:
- da azioni di terzi (atti vandalici in genere, terrorismo, sabotaggio, furto, etc);
- da cause di forza maggiore; - da errori di progetto e calcolo;
- da errori di progetto e calcolo, - danni da incendio, esplosione e scoppio e danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo.

Alla Sezione B "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere":

— I danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo non inferiore a € 5.000.000,00 per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, la polizza dovrà coprire anche i danni derivanti da vibrazione, da incendio, esplosione e scoppio anche causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo, da rimozione, franamento o cedimento di terreno, i danni arrecati a

cavi e condutture sotterranee e i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, i danni da polvere, danni per inquinamento accidentale .

La polizza dovrà inoltre contenere la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per

l'esecuzione dei lavori su strade e autostrade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: Appaltatore, subappaltatori, fornitori, consulenti, Università di Catanzaro, anche

nella sua qualità di Committente, Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera. La copertura assicurativa per il periodo dei lavori decorre dalla data di inizio delle attività e cessa alle ore 24.00 del rilascio del certificato

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La copertura assicurativa dovrà contenere anche la "garanzia di manutenzione" sempre come da schema tipo 2.3, per il periodo di garanzia di manutenzione che decorre del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato definitivo.

L'Appaltatore provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta polizza in base

all'andamento delle attività, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici della Stazione Appaltante.

b) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui L'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con massimale non inferiore ad € ______ per sinistro con il limite di non inferiore ad € ______ per prestatore infortunato. La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

L' Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche alla Stazione Appaltante di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornata la Stazione Appaltante di ogni sviluppo in merito. La Stazione Appaltante provvederà ugualmente nei confronti dell'Appaltatore per le segnalazioni direttamente pervenutele.

Resta inoltre inteso che l' Aggiudicatario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del C.A. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Norme regolatrici

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, ivi espressamente inclusi il capitolato speciale d'appalto, il progetto ed i relativi elaborati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalla documentazione della procedura di gara e relativi allegati, anche se materialmente non acclusi al presente contratto;
- dall'offerta dell'Appaltatore, ivi incluso il Cronoprogramma presentato in sede di gara;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020) e s.m.i. ove applicabile;
- dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. negli articoli vigenti ed applicabili nonché sostituiti dalle previsioni del D.M. n. 49/2018;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, anche se non materialmente allegati, formano comunque parte integrante e sostanziale del presente atto.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; trovano comunque applicazione gli artt. dal 1362 al 1371 del codice civile.

Art. 26 - Clausole anticorruzione

- 1. La sottoscrizione del contratto è sottoposta alla clausola risolutiva espressa inerente il rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62 del 16/04/2013) e del Codice di Comportamento UMG:
- 2. La sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 84 del D.Lgs 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

L'aggiudicatario è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Art. 27 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
- 2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 28 - Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Fanno parte integrante della presente scrittura e vengono ad essa allegati in copia i seguenti documenti:
 - I. il capitolato speciale d'appalto;
 - II. tutti gli elaborati documentali del progetto;
 - III. tutti gli elaborati grafici del progetto
 - IV. Prime indicazioni sulla Sicurezza
 - V. Cronoprogramma
 - VI. Stima economica preliminare, calcolo sommario di spesa
 - VII. Quadro economico
 - VIII. Le polizze di garanzia di cui ai precedenti artt. 22 e 23
 - IX. Migliorie
 - X. Offerta dell'Appaltatore

Il presente documento è la fedele trasposizione delle reali intenzioni delle parti che, firmandolo di seguito, lo dichiarano conforme alle rispettive volontà e si impegnano a rispettarlo integralmente.

letto, confermato e sottoscritto:

Per la Stazione Appaltante Per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2, Codice Civile l'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli artt.: 2 c.3, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, e 26

Letto, confermato e sottoscritto:

Per la Stazione Appaltante Per l'Appaltatore